

BVGer D-2645/2019 vom 20. Juni 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-06-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2645_2019

FR: TAF D-2645/2019 du 20 juin 2019

IT: TAF D-2645/2019 del 20 giugno 2019

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e alla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto egli risulta legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3

Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4

Nella prima parte della sua decisione, l'autorità inferiore ha dapprima ritenuto inverosimili, poiché incoerenti e contraddittorie, le allegazioni dell'interessato circa il suo arresto - durato (...) giorni - che sarebbe avvenuto il (...) 2019. Invero se all'inizio dell'audizione federale avrebbe accennato all'evento, successivamente egli non lo avrebbe però più evidenziato tra i contatti avuti con le autorità turche dopo il suo rilascio del (...) 2016 [sic: 2017], salvo quando sarebbe stato confrontato direttamente dall'auditore con tale discrepanza, asserendo tuttavia che lo stesso non sarebbe stato di molta importanza, visto che sarebbe durato solo

due giorni. Però anche quest'ultima affermazione sarebbe stata contraddetta da una dichiarazione successiva, ovvero affermando che sarebbe stato proprio tale arresto di (...) giorni ad averlo convinto che in futuro avrebbe potuto subire nuovamente l'arresto. Per di più, a tali incoerenze, si aggiungerebbe la mancanza di dettagli circa il motivo che avrebbe condotto le autorità turche al suo arresto del (...) 2019, menzionando soltanto un post (...). Proseguendo nell'analisi, la SEM ha pure ritenuto inverosimili, in quanto non sufficientemente sostanziate, le allegazioni del ricorrente relative al fatto di essere sotto osservazione da parte dei servizi segreti turchi. Le altre dichiarazioni dell'interessato sono state invece ritenute, nella decisione impugnata, non pertinenti in materia d'asilo ex art. 3 LAsi. In primo luogo l'autorità inferiore nella sua decisione ha esaminato alcuni fatti salienti relativi al procedimento penale del ricorrente, sulla base di alcuni mezzi di prova prodotti dallo stesso, segnatamente rimarcando che egli sarebbe accusato dalla (...) di D._____ - unitamente ad altre persone - di aver fatto propaganda per "l'organizzazione terroristica" di cui né il ricorrente né i mezzi di prova ne specificerebbero il nominativo. Inoltre, poiché non si sarebbe presentato all'udienza fissata il (...) 2019 per sottoporre la sua difesa in videoconferenza, la (...) di D._____ avrebbe inviato una richiesta alla (...) di B._____ di condurlo coattamente alla prossima udienza fissata per il (...) 2019 presso la (...) di B._____. In secondo luogo, l'autorità inferiore, circa il timore espresso durante l'audizione federale da parte del ricorrente di essere arrestato se si presentasse in Tribunale, ha rimarcato che non vi sarebbero degli elementi concreti e precisi che rendano probabile e realistico un arresto in tale contesto. Invero egli, non avendo mai richiesto informazioni in merito alla ragione per la quale si dovesse presentare in Tribunale al suo avvocato, non ne conoscerebbe concretamente la motivazione, se non quanto sarebbe già indicato nello scritto della Corte, ovvero per deporre in sua difesa. A ciò si aggiunge che, come da lui dichiarato, non sussisterebbe alcun mandato d'arresto nei suoi confronti; che neppure lui stesso sarebbe sicuro né della condanna né di essere arrestato; come pure il suo comportamento durante il suo soggiorno ad E._____, non paleserebbe alcun timore di sorta, malgrado il fatto che lui si fosse sottratto, in quel periodo, all'obbligo di sottoscrizione al commissariato una volta al mese. Infine, l'autorità inferiore ha rilevato che, sulla base delle dichiarazioni ed i mezzi di prova depositati agli atti dal medesimo, se il ricorrente venisse effettivamente fermato dalle autorità turche, non vi sarebbero motivi per ritenere che ciò non sarebbe lecito nel perseguimento di obiettivi legittimi da parte dello Stato turco. Nella seconda parte della decisione avversata, la SEM si è invece chinata sul parere espresso dal rappresentante legale in merito alla bozza di decisione. Dapprima l'autorità inferiore ha rilevato di aver considerato inverosimile unicamente il fatto che il ricorrente sia "un sorvegliato speciale" o "sotto stretta sorveglianza", e non invece gli eventi ed i fatti contenuti nei documenti da lui consegnati ed ai quali egli avrebbe fatto riferimento durante l'audizione federale. In seguito l'autorità di prime cure ha ribadito l'inconsistenza di un timore fondato del ricorrente di essere arrestato o di subire dei maltrattamenti pros critti dall'art. 3 CEDU, in quanto i pregiudizi da lui subiti durante il periodo di detenzione, non raggiungerebbero la soglia d'intensità prevista dalla predetta disposizione. Circa poi la presunta legittimità delle attività svolte dal ricorrente in patria e per il quale sarebbe indagato, la SEM ha denotato che anche lo stesso interessato avrebbe indicato durante l'audizione di non sapere se la manifestazione a cui avrebbe partecipato sarebbe stata autorizzata. Inoltre, dagli atti, risulterebbe che egli sarebbe accusato, tra le altre cose, di aver gridato degli slogan a favore del PKK, organizzazione terroristica vietata in Turchia, e per questo il procedimento d'indagine, aperto dalle autorità turche nei suoi confronti,

sarebbe legittimo. Per di più, l'indagine e l'accusa non costituirebbero, a mente della SEM, una persecuzione rientrante nella definizione dell'art. 3 LAsi. Altresì l'autorità inferiore si è chinata sui documenti presentati dal rappresentante legale a supporto del suo parere, essenzialmente non ritenendoli rilevanti. Infine, circa l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato, la SEM ha concluso che la stessa sarebbe ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

E. 5

Nel memoriale ricorsuale, l'insorgente, dopo aver ricordato alcune evenienze fattuali, sottolinea dapprima la verosimiglianza sia dei suoi timori di essere nuovamente arrestato che la sua esposizione ad una particolare sorveglianza da parte delle autorità turche. A tale conclusione si giungerebbe grazie a diversi elementi presenti agli atti, ed in particolare dal suo obbligo di firma presso una stazione di polizia, ciò che non avrebbe più ottemperato negli ultimi (...) mesi - e che sarebbe dimostrato dal documento presentato con il gravame (cfr. doc. 15) - sia dal divieto di lasciare la città, come pure che egli è attivista per i diritti umani. Non da ultimo, pur non avendo partecipato che a manifestazioni non-violente, sarebbe non solo stato accusato di sostenere delle organizzazioni terroristiche, ma pure sottoposto a dei controlli a distanza di anni dai fatti presentati a supporto delle accuse penali. Quanto poi alle apparenti incoerenze rilevate nella decisione avversata, circa il suo arresto di (...) giorni avvenuto nel 2019, come pure al post (...) - di cui fornisce una presunta copia con il gravame (cfr. doc. 16) - le stesse non sussisterebbero. Successivamente il ricorrente contesta la conclusione della SEM circa il fatto che egli non avrebbe un timore fondato ai sensi dell'asilo, in relazione ad un probabile arresto e successiva incarcerazione che potrebbero essere attuati nel suo paese d'origine. Anche basandosi su una ricerca della situazione vigente in Turchia dell'OSAR (prodotta con il gravame, cfr. doc. 17), il profilo dell'interessato ed il procedimento penale aperto a suo carico soddisferebbero invece le condizioni poste dall'art. 3 LAsi per il riconoscimento della qualità di rifugiato allo stesso. In conclusione il ricorrente ritiene che l'esecuzione del suo allontanamento sia inammissibile, in quanto egli sarebbe esposto al rischio di trattamenti proscritti dalla CEDU.

E. 6

Con lo scritto spontaneo del 4 giugno 2019, il ricorrente ha presentato tre ulteriori mezzi di prova in lingua straniera - e non tradotti - che sarebbero atti a sostanziare le accuse a lui rivolte dalle autorità turche (prodotto sub doc. 1A-1B), le misure prese nei suoi confronti da parte del Tribunale di D._____ (prodotto sub doc. 2A), nonché il fatto che verrebbe arrestato e condannato se dovesse rientrare nel suo paese d'origine (prodotto sub doc. 3A).

E. 7.1

Il Tribunale ritiene giudizioso esaminare preliminarmente alcuni elementi formali, in quanto potrebbero condurre alla cassazione della decisione impugnata.

E. 7.2

Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal

senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). V'è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).

E. 7.3

Il diritto di essere sentito, è una garanzia di natura formale, la cui violazione implica, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (cfr. DTAF 137 I 195 consid. 2.2, 129 I 323 consid. 3.2; 126 I 15 consid. 2a; GICRA 2006 n. 4 consid. 5). La giurisprudenza ha in particolare dedotto il diritto di essere sentito, garantito all'art. 29 cpv. 2 Cost. e concretizzato in procedura amministrativa federale, tra le altre disposizioni, dagli art. 29 segg. PA, l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, al fine che il destinatario possa comprenderla e, se il caso, impugnarla con conoscenza di causa, ma pure che l'autorità di ricorso possa esercitare il suo controllo sulla medesima. Per rispondere a tali esigenze, è sufficiente che l'autorità menzioni almeno brevemente le sue considerazioni in merito agli elementi di fatto e di diritto essenziali, ovvero che esponga i motivi che l'hanno guidata e sui quali ha fondato la sua decisione, di modo che l'interessato possa rendersi conto della portata della stessa ed impugnarla con piena cognizione di causa. L'autorità competente non ha tuttavia l'obbligo di esporre e di discutere tutti i fatti, i mezzi di prova ed i motivi invocati dalle parti, ma può al contrario limitarsi all'esame delle questioni decisive per l'esito della vertenza (cfr. DTF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1; DTAF 2011/22 consid. 3.3; cfr. anche tra le altre: sentenza del Tribunale E-84/2019 del 7 febbraio 2019).

E. 7.4

In primo luogo si rileva come, nella motivazione esposta al p.to II/2., pag. 5 della decisione avversata, l'autorità inferiore ha constatato che la (...) di D._____ avrebbe formulato un decreto d'accusa contro l'interessato, indicando che il medesimo sarebbe: "accusato di aver fatto propaganda per "l'organizzazione terroristica" di cui né lei né i mezzi di prova hanno specificato il nome (mezzo di prova n. 3)". Tale valutazione dei mezzi di prova presentati dall'insorgente e delle sue allegazioni, non può però essere seguita dal Tribunale, in quanto risulta inesatta. Invero, ad un'attenta lettura dell'atto d'accusa del (...) della (...) di D._____ e della parziale traduzione effettuata dalla SEM, se d'un canto risulta corretto che al ricorrente, come pure agli altri imputati, il reato che viene loro ascritto è di "fare propaganda dell'organizzazione terroristica armata", tale generica accusa, viene descritta più avanti con maggiori particolari, nominando segnatamente l'associazione "...", che farebbe propaganda - sempre secondo l'accusa - dell'organizzazione PKK ad D._____ (cfr. doc. 12). Sia tali accuse che l'associazione summenzionata, sono state nominate chiaramente dal ricorrente durante l'audizione federale, ove ha fatto riferimento sia al PKK (cfr. verbale 2, D109, pag. 12; D138 segg., pag. 15), che a diverse associazioni con le quali avrebbe partecipato a delle manifestazioni (cfr. verbale 2, D127 segg., pag. 14), tra le quali segnatamente cita l'associazione menzionata nell'atto d'accusa ("[...]"; cfr. verbale 2, D129 segg., pag. 14 seg.). L'accertamento dei fatti su questo punto adempiuto dalla SEM, risulta inoltre contraddittorio con quanto in seguito riportato dalla stessa autorità inferiore nella decisione avversata, e quale elemento, tra gli altri, a fondamento dell'apprezzamento negativo sul timore fondato dell'insorgente in relazione al procedimento penale tutt'ora in

corso ed a suo carico. Invero, nella motivazione della decisione querelata, la SEM ha citato nuovamente il mezzo di prova succitato, rilevando in particolare che l'insorgente viene "accusato di aver urlato degli slogan a favore del PKK (mezzo di prova n. 3), organizzazione terroristica vietata in Turchia" (cfr. p.to II/3., pag. 6 della decisione impugnata), ciò che risulta perlomeno incoerente con quanto addotto in precedenza. In secondo luogo, si ravvisa pure una seconda dissonanza nelle motivazioni esposte nella decisione della SEM, allorché dapprima ritiene inverosimili l'arresto di due giorni del ricorrente (cfr. p.to II/1., pag. 4 della decisione impugnata), e successivamente, in modo inspiegabile, pare contraddire completamente tale asserto, ove afferma che: "la SEM non nega affatto gli eventi e fatti contenuti negli atti consegnati e ai quali lei ha fatto riferimento durante la sua audizione. Invece è considerato inverosimile, come già affermato nella presente decisione, il fatto che lei sia, come ribadisce il suo rappresentante legale, un "sorvegliato speciale" o "sotto stretta sorveglianza" [...]" (cfr. p.to II/3, pag. 6 della decisione impugnata). In tal senso, non si comprende quali eventi siano stati effettivamente ritenuti inverosimili dall'autorità inferiore, rendendo impossibile la determinazione del Tribunale su tale punto in questione.

E. 7.5

Inoltre, come rettamente evidenziato implicitamente dal ricorrente nel gravame (cfr. p.to I./4, pag. 4 segg. del ricorso), l'autorità intimata non ha analizzato ed ove necessario istruito maggiormente, per la valutazione dei motivi soggettivi posteriori alla sua partenza dalla Turchia, ovvero per il riconoscimento della qualità di rifugiato, ad esclusione dell'asilo (cfr. art. 54 LAsi; cfr. al riguardo anche: sentenza di riferimento del Tribunale D-7898/2015 del 30 gennaio 2017), alcuni elementi che possono risultare decisivi per questo punto in questione. Invero, malgrado egli fosse tenuto all'ordine di firma presso un commissariato di polizia, dal (...) 2019 non si sarebbe più presentato per ottemperare tale obbligo. Inoltre sarebbe stato pronunciato dal Tribunale di D._____ il divieto di lasciare il territorio turco durante il periodo di inchiesta e di procedimento penale, ciò che risulta essere stato violato dall'interessato. Per di più, non è stato accertato dalla SEM se per lo stesso, viste in particolare le accuse mosse di partecipazione ad organizzazioni ed attività illegali da parte del ricorrente, come pure per il suo profilo quale sostenitore di iniziative e manifestazioni per il partito (...) e quale attivista per i diritti umani, possa essere stato schedato per motivi politici. In presenza di una tale schedatura, di regola, si parte infatti dal presupposto che il timore di una persecuzione futura delle autorità è rilevante ai sensi dell'asilo sia fondato, in particolare in presenza di ulteriori elementi concreti agli atti (cfr. in merito: sentenza del Tribunale D-3520/2015 del 1° settembre 2017 consid. 7.3).

E. 7.6

D'altro canto, il Tribunale, pur essendo conscio del fatto che la scelta del tipo di procedura di prima istanza incomba unicamente alla SEM (cfr. DTAF 2017 VI/3 consid. 9.2.3), non può fare a meno di constatare come la trattazione in procedura celere di casi complessi - per la cui definizione si necessiti segnatamente lo svolgimento di audizioni estese e l'apprezzamento di molteplici mezzi di prova - non risulti particolarmente indicata, specialmente quando le stesse sfociano poi in una decisione articolata e contro la quale l'interessato dispone di soli 7 giorni lavorativi per interporre ricorso (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2014 6917, 6941 "[...] nella procedura celere sono trattati solo i casi semplici"). Una tale evenienza rischia infatti di influire sulle garanzie procedurali accordate all'insorgente e ciò a prescindere da quanto possa apparire

giuridicamente liquido l'esito del procedimento.

E. 8

Alla luce degli elementi summenzionati, relativi sia ad aspetti formali della decisione impugnata, che alla carente motivazione ed accertamento dei fatti determinanti per quanto concerne gli eventuali motivi soggettivi insorti dopo la fuga dell'insorgente - anche visti i complementi istruttori che risulteranno necessari - risulta in specie giudizioso retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione ai sensi dei considerandi della presente. Vieppiù risulta necessaria la possibilità per quest'ultimo di prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie rispetto ai suoi motivi d'asilo già in prima istanza, e che di conseguenza il suo diritto di essere sentito su tale punto non possa essere sanato nella presente procedura ricorsuale. Non può in effetti nella fattispecie ed in questa sede essere compito del Tribunale accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).

E. 9

Ne discende che la SEM, con la propria decisione, ha violato l'obbligo di accertare i fatti in modo corretto e completo, derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio. Inoltre, avendo motivato la sua decisione in modo incoerente e contraddittorio, e non avendo esaminato alcuni elementi giuridici decisivi per l'esito della presente vertenza, l'autorità inferiore ha pure violato il suo obbligo di motivare la decisione ai sensi della giurisprudenza succitata (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 35 cpv. 1 PA). Pertanto si giustifica l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata con la ritrasmissione degli atti alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. L'autorità inferiore è anzitutto invitata a verificare nuovamente - valutando complessivamente sia le allegazioni del ricorrente che i mezzi di prova da lui presentati anche in fase ricorsuale (cfr. doc. 15 - 17 e doc.1A - 3A) - la verosimiglianza e la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, avendo un'attenzione particolare per gli elementi che potrebbero entrare in considerazione quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. In un secondo momento, se del caso, la SEM dovrà esaminare nuovamente se l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta ammissibile, esigibile e possibile.

E. 10.1

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva di oggetto.

E. 10.2

Ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili poiché i ricorrenti sono assistiti dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

E. 11

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla

pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.